

25-01-2021

**SLOT. ANNULLATO VERSAMENTO ACCONTO PREU
GENNAIO/FEBBRAIO 2021
(JAMMA – 25/01/2021)**

“Solo per l’anno 2021, gli acconti PREU per il bimestre gennaio/febbraio, in scadenza il 28 gennaio, il 13 febbraio e il 28 febbraio sono annullati e l’importo dovuto a titolo di PREU è versato integralmente entro il giorno 22 marzo 2021”.


Così una nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli datata 25 gennaio 2021.

La misura si rende necessaria in considerazione “della sospensione totale della raccolta tramite apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, il versamento degli acconti PREU per il bimestre gennaio/febbraio, in scadenza il 28 gennaio, il 13 febbraio e il 28 febbraio (parametrati all’imposta versata per il settembre/ottobre 2020), sarebbero di gran lunga superiori ai versamenti effettivi, causando, per tale bimestre, la necessità di riconoscere successivamente lo scomputo dell’eccedenza dai versamenti dovuti per i bimestri successivi”.

**PIEMONTE: LE COMMISSIONI DISCUOTONO LA RELAZIONE ALLA
CLAUSOLA VALUTATIVA DELLA LEGGE
(PRESSGIOCHI – 25/01/2021)**

Giovedì prossimo, 28 gennaio, in Consiglio regionale del Piemonte si discuterà presso le commissioni riunite Attività produttive, Sanità e politiche sociali e Legalità la relazione alla clausola valutativa della legge regionale 9/2016 relativa al contrasto al gioco d’azzardo. Se da un punto di vista degli effetti sul tessuto imprenditoriale ne conosciamo ampiamente gli effetti, è giusto che il Consiglio valuti attentamente anche le ricadute sul piano sociale e sanitario non perdendo di mira l’unico vero importante obiettivo.

Le domande che restano aperte sono in estrema sintesi, se il gioco vale la candela. La perdita di occupati e di gettito è stata compensata



con una reale riduzione del numero dei dipendenti da gioco d'azzardo patologico?

SCOMMESSE, CASSAZIONE: IL CTD CHE UTILIZZA CONTI DI GIOCO “ANONIMI” COMPIE INTERMEDIAZIONE (AGIMEG – 25/01/2021)

Compie il reato di esercizio abusivo di gioco “il gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero (che) metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l’abbia realmente effettuata”. Il gestore infatti realizza “un’illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l’allibratore straniero nonché l’esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo a quest’ultimo, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all’operatore italiano”. Lo afferma la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione respingendo i ricorsi intentato dal titolare di un Ctd abruzzese contro il sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Pescara. La Suprema Corte sottolinea anche che irrilevante che le giocate siano state incassate “tramite conti gioco on line, o tramite la raccolta da banco”. Dovrà invece essere discussa nel merito la possibilità che esistesse uno specifico accordo tra il Ctd e la compagnia madre, ma la Cassazione ricorda che il Tribunale dubita di questa circostanza: “la documentazione prodotta risulta priva di timbri o segni riconducibili alla società e reca una firma illeggibile dell’indagato, difforme da quella apposta nella procura speciale per il presente procedimento”.



Viale Primo Maggio (ang.
Via M. de Petti)
80024 Cardito (Napoli)



+039 02 80898711



info@agsi.it



www.agsi.it